L.R. 14/2016 del 26/5/2016
Attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO NAPOLI 1

N. 06 del 27/03/2023

Oggetto: Acquisto della partecipazione sociale della SAPNA S.p.A. – Affidamento in house providing - Provvedimenti

L'anno duemilaventitre il giorno 27 del mese di marzo alle ore 10:00 come da specifica convocazione prot. n. 221/ATO del 20/03/2023, preso la sede di Città Metropolitana, complesso Santa Maria La Nova, si è riunito il Consiglio d'Ambito Napoli 1.

Come da convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ambrosio Paola	**P**	**Argano Santo**	**P**
Avolio Giovanni	**P**	**Bencivenga Giuseppe**	**P**
Cavallo Antonio	**A**	**Cirillo Giuseppe**	**P**
Colurcio Marco	**P**	**D'Anna Antonella**	**P**
Del Giudice Raffaele	**P**	**Emiliano Michele**	**P**
Fusco Stefano	**A**	**Gambardella Vincenzo**	**A**
Iavarone Salvatore	**A**	**Iovino Antonella**	**P**
Lettieri Raffaele	**A**	**Liguori Lucia**	**P**
Marzano Pietro	**P**	**Ottobre renato**	**P**
Pannone Antonio	**P**	**Pelliccia Massimo**	**A**
Perrino Nicola	**A**	**Perrotta Antonio**	**P**
Russo Crescenzo	**P**	**Sesto Ciro**	**P**
Trojano Gennaro	**P**	**Villani Salvatore**	**P**

Consiglieri presenti: n. 19 - Consiglieri Assenti: 7.

La seduta è valida ai sensi di legge.

Assiste il Direttore Generale d'Ambito, dott. Carlo Lupoli, che viene invitato dal Presidente a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante.

Il Presidente, introduce il quarto punto di discussione all'ordine del giorno**: Acquisto della partecipazione sociale della SAPNA S.p.A.**- **Affidamento in house providing - Provvedimenti.**

Si dà atto che ciascun consigliere, ha ricevuto copia della documentazione relativa all'acquisizione della S.A.P.NA. S.p.A. nell'area riservata del sito istituzionale, unitamente a tutta la documentazione in argomento all'O.d.G. della seduta odierna.

Il Presidente introduce il punto all'Ordine del Giorno informando il Consiglio sull'acquisto che l'Ente intende effettuare, per rilevare in partecipazione con gli EE.DD.AA. Napoli 2 e Napoli 3, la società S.A.P.NA. S.p.A.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale, giusta Relazione predisposta in data 23/3/2023, si è provveduto, sulla base delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, alla redazione della presente Deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- la Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 e successive modifiche ed integrazioni ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare") al Titolo V - Art. 23, istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Napoli, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

- l'art. 25 della richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'E.d.A. e che per la Provincia di Napoli è istituito l'E.d.A. Napoli 1, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'E.d.A. prevede che "Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)";

- l'art. 20 dello Statuto dell'E.d.A. (rubricato "Controllo delle gestioni in house") prevede che: "1. L'eventuale affidamento in house della gestione del servizio rifiuti presuppone l'esercizio di un controllo sul soggetto gestore da parte dell'Ente d'Ambito analogo a quello che l'E.d.A. esercita sui propri servizi. 2. Per tali finalità, ed avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore Generale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti. 3. Con tale Regolamento sono individuati:

a) gli atti di indirizzo strategico dell'Ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore; b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante; c) gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante; d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore; e) le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave

inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c); f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti";

DATO ATTO CHE:

- la **SAPNA S.p.A.** *(Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A.)* è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, con sede in Napoli - 20133 alla Piazza Matteotti n. 1 – c/o Palazzo della Provincia C.F. e P.IVA n. 06520871218, costituita in data 30/12/2009 dall'Ente Provincia di Città Metropolitana, suo socio unico, ai sensi della Legge 26 febbraio 2010, conv. del D.L 30.12.2009, n. 195, *affidataria* dall'Ente socio del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, site nel perimetro territoriale della Provincia di Napoli, tra cui l'impianto TMB di Giugliano in Campania, l'impianto TMB di Tufino, n. 5, siti di stoccaggio c.d. "ecoballe", n. 2, discariche di Terzigno e Chiaiano avviate al "post mortem" n. 4 discariche ex affidatarie;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14 ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*") e ss.mm.ii., con la definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte dei Comuni (art. 23 L.R.C. cit.) e l'istituzione degli Enti d'Ambito Territoriali (E.d.A.), soggetti di governo di ciascun ATO, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 25 L.R.C. cit.), sono mutate le funzioni amministrative in tema di gestione dei rifiuti urbani;
- in tal senso, è stata superata la disciplina di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito nella L. 26 febbraio 2010, n. 26, con il quale, nel chiudere lo stato emergenziale dei rifiuti in Regione Campania, veniva stabilito il subentro delle Amministrazioni Provinciali nei contratti in corso per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, anche per il tramite delle relative società ad integrale partecipazione pubblica (così l'art. 11, comma 2); infatti, con la L.R. Campania citata si è attualmente determinata, come in parte già avvenuto con l'avvento della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. "legge Del Rio"), una sottrazione delle competenze dirette delle Province in tema di ciclo dei rifiuti;
- invero, gli *artt. 9 e 10 della L.R Campania n. 14/2016* individuano solo nella Regione e nei Comuni i soggetti aventi competenze in tema di ciclo dei rifiuti, escludendo dunque le Province, mentre l'art. 26, co.1, lett. c) dispone che l'Ente d'Ambito "*individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'art. 202 del decreto legislativo 152/2006…*" e l'art. 29, comma 1, lett. b) prevede che il Consiglio d'Ambito dell'Ente "*approva le forme di gestione del servizio nell'ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola, compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo (…) la continuità occupazionale del personale addetto (…)*";

- la Città Metropolitana di Napoli, a fronte di siffatta innovazione legislativa con la quale essa è stata privata delle previgenti funzioni in materia di rifiuti ed obbligata, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ha deliberato la cessione del 51% del Capitale della Società;

- l'E.d.A. Napoli 1, alla luce delle proprie finalità istituzionali previste dalla Legge Regione Campania n. 14/2016 e dallo Statuto, con nota prot. n. 086/2021 del 14/01/2021, *ha chiesto alla Provincia di Città Metropolitana di comunicare la disponibilità e le condizioni per la cessione delle quote eventualmente disponibili di SAPNA S.PA*;

- che, come da intese raggiunte negli incontri istituzionali, nelle more della sottoscrizione dell'accordo tra gli enti per la definizione degli impegni sui programmi inerenti il ciclo dei rifiuti in provincia di Napoli e per avviare e facilitare la procedura di subentro dell'Ente d'Ambito nelle funzioni, si è proceduto alla costituzione del "Tavolo tecnico per attuazione della legge n.14/2016 sul passaggio delle dotazioni industriali e delle competenze dalla Provincia di Napoli all'Ente d'Ambito Napoli 1 – ATO Napoli 1, partecipato da Regione Campania, Provincia di Napoli, E.d.A. Napoli 1";

- che il Tavolo tecnico ha proceduto ad un'istruttoria approfondita analizzando le dotazioni industriali oggetto di trasferimento all'Ente d'Ambito Napoli 1 e relativi processi di valorizzazione. Inoltre sono state analizzate le problematiche connesse al passaggio delle quote sociali della partecipata pubblica dell'ente Città Metropolitana, con particolare attenzione alla determinazione del valore dell'azienda SAPNA SPA ed alla quantificazione del valore di cessione delle quote sociali;

- il valore di cessione delle quote sociali del 21,13% determinato dal tavolo tecnico per l'Ente d'Ambito Napoli 1 pari ad € 215.148,19, è stato ritenuto congruo anche dal Prof. Stefano Pozzoli, professionista incaricato dall'Ente, giusto parere di congruità reso in data 20 gennaio 2023, acquisito al prot. n. 62/2023 in data 20.01.2023;

- in data 15/12/2022, è stato sottoscritto in Regione un Preaccordo tra E.D.A. Napoli1, 2 e 3 e Città Metropolitana che impegna l'Amministrazione Provinciale a cedere agli EEDDAA Napoli 1, 2 e 3 il 51% del pacchetto azionario della SAPNA S.pa., acquisito al prot. interno al n. 73/2023 del 27/01/2023

- con la Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 02 del 09.02.2023, è stato deliberato di procedere all'acquisto della partecipazione sociale pari al (21,13%) detenuta dalla società provinciale nella società SAPNA S.P.A., con sede in Napoli - 80133 alla Piazza Matteotti n. 1 – c/o Palazzo della Provincia, al prezzo di € 215.148,19 (duecentoquindicimilacentoquarantotto/19).

- Nello stesso deliberato è stato disposto l'invio della delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 175/2016 nonché l'invio all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avvenuti rispettivamente con nota prot. n. 104/2023 del 10.02.2023 e prot. n. 106/2023 del 13.02.2023.

- *In data 13/2/2023 sono stati trasmessi gli atti all'A.G.C.M. che, allo stato, non ha emesso alcun parere motivato con indicazionedi speciali profili di violazione.*

Come ampiamente relazionato, quindi, il subentro degli EEDDAA Regione Campania nelle varie Società Provinciali è argomento comune a tutti i suddetti Enti della Regione Campania.

Nello specifico l'EDA di Caserta, che ha avviato la procedura qualche giorno prima, ha ricevuto, in data 10.02.2023, la deliberazione n. 13/2023/PASP del 1 febbraio 2023 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania, che esprimeva parere negativo in ordine all'acquisizione della partecipazione di maggioranza (51%) nella società GISEC S.p.A. di cui alla Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 21 del 15.12.2022.

Poiché la procedura di acquisizione di quote, come accennato, interessava anche l'EdA Napoli 1 si è proceduto a condividerne i contenuti recependo, peraltro, anche il parere pro veritate reso dal Prof. Alfredo Contieri, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università Federico II di Napoli.

Nel merito si deve, innanzitutto, evidenziare, a giustificazione della conclusione di non condivisione alla quale il Prof. Contieri è pervenuto in ordine alla non accoglibilità dell'iter argomentativo fatto proprio dal parere della Corte dei Conti, che esso fonda su di una interpretazione incomprensibilmente restrittiva del dettato degli artt. 6, e 33 D.vo 23.12.2001 n. 201.

Si deve osservare, a questo proposito (cfr. le pag. 16 e ss. del provvedimento interessato) che l'art. 6 del Decreto legislativo citato, rubricato "definizione tra funzione di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali" ha, al primo comma, statuito: *" fermo restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico - tariffaria e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente"*.

Il comma 2 ha previsto, inoltre, che *"al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali, non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio".*

Con le disposizioni introdotte ai commi 1 e 2 dell'art. 6 cit., il legislatore ha previsto il divieto per l'Autorità d'Ambito (e tra le stesse gli E.d.A. Regionali) di partecipare (con la costituzione di società pubbliche o con l'assunzione di partecipazioni o quote di altre società) a soggetti incaricati della gestione del servizio.

Il successivo art. 33 del D.Lgs. n. 201/2022, rubricato "disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e gestione dei rifiuti urbani" al primo comma rileva che "al fine di permettere la piena attuazione degli impegni contenuti nel PNRR, l'art. 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito…di gestione del ciclo dei rifiuti urbani in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto", (fattispecie questa non riferibile al provvedimento adottato dall'E.d.A. Caserta), nel mentre, al secondo comma, ha previsto la diversa, distinta e ulteriore ipotesi con la quale "al fine di consentire l'attuazione del piano di ambito in via di definizione, l'art.6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 30 marzo 2023".

Ci si trova, in altri termini, in presenza di una disposizione che ha espressamente differito, in funzione della necessità di consentire l'attuazione delle disposizioni dei Piani d'Ambito adottati, che potevano aver previsto, com'è avvenuto per l'E.d.A. Caserta, (e quindi come avverrebbe per Eda Napoli 1 – 2 e 3) l'esecuzione di questi servizi "in house", la data di applicazione delle disposizioni dell'art. 6 cit. al 30.03.2023.

Scarsamente convincenti appaiono le argomentazioni fornite in tema di interpretazione della norma dalla Sezione di Controllo: del tutto inconferenti sono, innanzitutto, le argomentazioni concernenti la pretesa incostituzionalità delle norme per eccesso di delega, non essendo la Sezione stessa né titolare del potere di sindacato, né, tantomeno di quello di promuovere in via incidentale la questione di incostituzionalità della precitata disposizione.

In presenza di una norma pienamente produttiva di effetti la Sezione Regionale della Corte non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'Ente d'Ambito, che può acquisire una partecipazione societaria maggioritaria in una Società in house entro la data del 30.03.2023, non possa, poi, procedere al (anche successivo) affidamento del servizio.

Invero, a voler fare proprio l'orientamento interpretativo della Sezione dovrebbe ritenersi che l'art. 33 cit. non abbia portata applicativa effettiva, non potendo ragionevolmente ritenersi che la norma abbia previsto la possibilità di costituzione di Società in house e/o l'acquisizione di quote di Società esistenti alla data del 30.03.2023, senza che, poi, sia possibile rendere le stesse effettivamente operative a mezzo dell'affidamento del servizio e della stipula del contratto.

Una lettura di questa disposizione, coerente con i principi di interpretazione della legge, contenuti nell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui le norme devono essere interpretate tenendo conto, innanzitutto, del significato letterale del loro testo e della *"ratio legis"* che dallo stesso è desumibile, induce a ritenere, invece, che il termine del 30.03.2023 costituisca il limite ultimo per l'acquisizione delle quote e che possa procedersi alla delibera di affidamento del servizio entro quella data. Ritenere che il termine valga anche per la formale stipula del contratto di servizio, stante che il decreto di riordino prevede l'applicazione della clausola stand still previo invio della delibera al portale ANAC "Trasparenza SPL", non rispetterebbe il principio di conservazione della norma, che non avrebbe mai potuto trovare pratica applicazione, ove si sommino i giorni per il parere della Corte dei Conti e quelli per la stipula del contratto di servizio.

La fondatezza di questo rilievo, peraltro, risulta evidente considerando che l'art. 17 del D.lgs. 201/2022, rubricato "affidamento a Società in house", nell'introdurre la distinzione tra affidamento del servizio e stipula del contratto di servizio, al comma 2, ha disposto che: *"nel caso di affidamento in house...gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la delibera di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, ai fini della gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt.7, 8, 9, i benefici per la collettività...",* mentre il comma 3, del medesimo art. 17, stabilisce che *"il contratto di servizio è stipulato decorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art.31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC".*

“La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura ad evidenza pubblica...”.

Con la precisazione che la necessità del rispetto di questo termine di ulteriori sessanta giorni nasce dalla necessità di dare applicazione alla citata clausola cd. “stand still”, a tutela di eventuali pretese di terzi, che possano essere pregiudicanti della stipula del contratto e che deve essere dunque preso a riferimento, ai fini dell’art. 33, c. 2, la data della delibera, non quella degli atti conseguenti ad essa.

Il Prof. Contieri, conclusivamente, ritiene che le argomentazioni giuridiche dedotte dalla Sezione di Controllo della Corte per le ragioni innanzi chiarite, non possono essere condivise e non possono costituire circostanza preclusiva all’acquisizione della partecipazione di maggioranza (51%) della società provinciale.

La proposta di acquisizione della partecipazione societaria di maggioranza ed il successivo affidamento in house per i servizi integrati di gestione dei rifiuti urbani alla GISEC S.p.A., società a capitale interamente pubblico, risulta legittima, ricorrendone tutti i requisiti di legge ed appare preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato o alla costituzione di una società mista, in quanto:

− risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l’ente ed il soggetto affidatario, che consente all’Ente d’Ambito Caserta – Ambito Territoriale Ottimale un controllo ed un’ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di appalto o concessione;

− consente la possibilità di adeguare il servizio a mutamenti importanti di contesto urbanistico, territoriale o del modello di gestione senza modificare il rapporto contrattuale come sarebbe invece necessario nel caso di affidamento ad un soggetto terzo;

− risulta essere economicamente più vantaggiosa, come desumibile dal quadro economico e non di raffronto della relazione del Direttore Generale. Si precisa per altro che, a tutela dei comuni soci e dei cittadini, la tariffa seguirà i criteri dettati da ARERA per gli impianti c.d. minimi, dando quindi la massima garanzia di contenimento della spesa;

- correlata all’attuazione delle politiche di gestione dei rifiuti solidi urbani pianificate e agli obiettivi industriali che la Società dovrà realizzare;

− garantisce il raggiungimento di vantaggi ambientali ed effettivo recupero del materiale raccolto in modo separato dalle utenze; in particolare, si ritiene che per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto all’Amministrazione, l’assenza di terzietà insita nel rapporto *in house* consente di garantire al meglio i risultati che si intendono raggiungere.

In merito al rilievo afferente la mancanza dell’analisi comparativa delle opzioni di scelta del sistema del servizio – prevista dall’art. 14 del D.lgs n. 201/2022 all’atto dell’affidamento del servizio, si rappresenta quanto segue, che si ripete anche per SAPNA S.p.A.:

L’analisi dei punti di forza, debolezze, opportunità e minacce delle tre ipotesi

Ogni forma gestionale della modalità operativa di esecuzione del servizio, per come definita dalle norme, è esposta a fattori che possono nel tempo influenzare la bontà di alcuni assunti iniziali di tali ipotesi.

Ciò è dovuto a diverse condizioni al contorno che non sono mai stabili nel tempo. L'analisi della situazione in termini di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce *(S.W.O.T.)* è un prerequisito per la valutazione dei fabbisogni e la definizione degli obiettivi da affrontare ed è anche un momento di diagnosi a sé stante.

L'analisi S.W.O.T. fornisce, inoltre, una cornice conoscitiva all'interno della quale gli interventi proposti possono essere valutati in termini di pertinenza ed efficacia: essa deve, in altri termini, permettere di identificare chiaramente i fabbisogni più importanti da affrontare e gli strumenti più adeguati a soddisfarli.

Per la scelta del sistema di gestione del servizio in parola viene, quindi di seguito svolta una *S.W.O.T. Analisys* di ciascuna delle tre opzioni praticabili, con l'individuazione per ciascuna di esse di:

− Strenght (punti di forza);

− Weakness (punti di debolezza);

− Opportunities (opportunità);

− Threat (minacce).

Tali elementi sono tutti riferiti alla modalità di gestione in sé e non riferita ad aspetti esterni al soggetto sottoposto ad analisi di valutazione.

<u>Gestione in house providing</u>

Strenght (Punti di forza)

Risiedono sinteticamente in:

1. Gestione dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una "vision" che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile.
2. Il monopolio, di fatto e diritto, su cui la società *in house* opererà;
3. La sponsorship da parte dell'Ente proprietario della società, e quindi nel sostegno "politico" ed "amministrativo" da parte dello stesso;
4. La possibilità, partendo dal know how maturato, di calare sulla realtà di Caserta un progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto esterno;
5. La maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali;

6. Maggior trasparenza gestionale derivante dall'obbligo di "controllo analogo" da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell'attività operativa non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo ma anche con l'esame preventivo dei principali atti di gestione;
7. La sinergia con le molteplici funzioni dell'ente, non direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi;
8. La riduzione delle possibilità di contenzioso tra Amministrazione ed esecutore del servizio;
9. La prevedibilità di costi di servizio più bassi per la mancanza di utili di impresa e la possibile riduzione delle spese generali.

Weakness (Punti di debolezza)

Sono costituiti sinteticamente in:

1. Limitazioni e minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della società *in house* che rappresenta un ibrido tra una società di capitali che opera liberamente sul mercato e un Ente Pubblico;
2. Difficoltà di applicare le penali sul canone, a differenza della gestione mista o di affidamento a soggetto esterno, in caso di inefficienza del servizio o di inadempienza contrattuale;
3. Assenza di ribasso sull'importo posto a base d'asta;
4. Impossibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali.

Opportunities (Opportunità)

Risiedono sinteticamente in:

1. Per i cittadini la possibilità di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una "buona entità" che genera valore e lavora per la collettività;
2. Per il soggetto gestore che potrà contare oltre che sulla propria efficienza ed efficacia, anche sul supporto della collettività nel generare innovazioni ritenute utili dalla collettività e che pertanto accrescono le possibilità di sinergie con il soggetto gestore;
3. Per il management nella "crescita" professionale e personale e nell'orgoglio di lavorare per un soggetto efficiente nel quale i cittadini si identificano;
4. Per l'Ente nel poter contare su un nucleo di risorse che può aprire la strada a nuove progettualità che possono essere fonte di nuove opportunità, anche finanziarie;
5. Nella possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizi e, quindi, con l'adozione dei correttivi necessari, con una migliore esecuzione rispetto alla gestione con la società mista o all'appalto esterno;

6. Nella possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sul management;
7. Nella possibilità di generare utili con dividendi unicamente a favore dell'Amministrazione.

Threat (Minacce)

Sono elencabili sinteticamente quantomeno in:

1. Il possibile venir meno del sostegno politico. Un cambio di visione politica può generare una turbativa del "clima" aziendale e la perdita di efficienza, addirittura, per estremo, determinare ad un certo punto la dismissione della società;
2. La cattiva gestione aziendale che può determinare un maggior costo per l'Amministrazione rispetto al valore dei servizi offerti;
3. Le risorse umane che potrebbero essere in futuro inserite in organigramma e non risultare adeguate o conformi per professionalità rispetto a quanto necessario;
4. La minore capacità di adattamento ad eventuali rimodulazioni negative dell'importo degli affidamenti in particolar modo nei primi anni di esercizio che determinerebbe una limitazione della capacità di investimento e di esecuzione dei servizi da parte del gestore;
5. L'eventuale mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata avrebbe come conseguenza un incremento di costi (per lo smaltimento in discarica, per le maggiori sanzioni, minori introiti per mancate premialità, etc.), senza possibilità di rivalsa sull'esecutore;
6. L'eccessiva interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società, da parte di soggetti interni all'Ente ma diversi dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione del contratto;
7. Il dover far fronte ad attacchi strumentali, mediatici e non, con finalità non dirette al miglioramento del servizio

Gestione con società mista

Strength (Punti di forza)

Risiedono sinteticamente in:

1. La presenza, per obbligo normativo, di un socio privato con esperienza di gestione "industriale" nel settore di attività specifico, con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio;

2. Partendo dal know how maturato nel settore specifico la possibilità di calare sulla realtà di Caserta un progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto completamente esterno;

3. L’apporto di capitale privato con conseguente minore impegno finanziario da parte dell’Amministrazione rispetto alla gestione in house providing unito all’obbligo di ribasso sull’importo a base d’asta.

Weakness (Punti di debolezza)

Sono costituiti sinteticamente in:

1. La particolarità della società mista che rappresenta un ibrido tra una società di capitali che opera liberamente sul mercato e un Ente pubblico: ciò comporta limitazioni e minore elasticità nell’acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

2. La macchinosa attività di controllo e verifica in ordine ai requisiti di legge dei partecipanti alla gara ed in particolare degli affidatari;

3. La bassa sinergia con molteplici funzioni dell’Ente, non direttamente connesse all’esecuzione del servizio, con conseguente svantaggio ed aggravio delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi;

4. L’impossibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull’intuito e sulle convinzioni personali;

5. L’obbligo di onorare il contratto sottoscritto per l’intero periodo anche se le condizioni createsi suggeriscono una modifica delle stesse;

6. I maggiori costi derivanti dalla necessità di prevedere utili di impresa e spese generali.

Opportunities (Opportunità)

Risiedono sinteticamente:

1. Per i cittadini la possibilità di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una “buona entità” che genera valore e lavora per la collettività;
2. Possibilità di un’attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizi rispetto all’appalto esterno;
3. La possibilità di un maggior controllo sulla esecuzione del servizio mediante l’applicazione di penali o sanzioni monetarie al soggetto gestore;
4. Possibilità di generare utili con i dividendi anche a favore dell’amministrazione.

Threath (Minacce)

Sono elencabili sinteticamente quantomeno in:

1. Il fallimento del socio privato può determinare l’insorgere di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale;
2. La cattiva gestione aziendale che può determinare un maggior costo, anche per l’Amministrazione, rispetto al valore dei servizi offerti;

3. Il possibile instaurarsi di contenzioso tra soci privati ed Amministrazione e tra questa e la società affidataria;
4. L'eccessiva interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società, da parte di soggetti interni all'ente ma diversi dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione del contratto;
5. L'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una "cultura del servizio", o una "velocità di risposta" diversi;
6. Il dover far fronte ad attacchi strumentali, mediatici e non, con finalità non dirette al miglioramento del servizio.

Gestione con appalto esterno

Strength (Punti di forza)

Risiedono sinteticamente in:

1. La professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio;
2. Il monopolio, di fatto e diritto, su cui l'appaltatore opererà;
3. Le migliorie proposte dal soggetto gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara;
4. La possibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali;
5. La responsabilità operativa completamente in capo al soggetto esterno senza alcuna responsabilità diretta da parte dell'Amministrazione;
6. L'obbligo al ribasso sull'importo post a base di gara;
7. La flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati.

Weakness (Punti di debolezza)

Sono costituiti sinteticamente in:

1. La macchinosa attività di controllo e verifica in ordine ai requisiti di legge dei partecipanti alla gara ed in particolare degli affidatari;
2. La bassa sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente, non direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente svantaggio ed aggravio delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi.
3. L'obbligo di onorare il contratto sottoscritto per l'intero periodo anche se le condizioni createsi suggeriscono una modifica delle stesse;
4. I maggiori costi derivanti dalla necessità di prevedere utili di impresa e spese generali.

Opportunities (Opportunità)

Risiedono sinteticamente:

La possibilità di un maggior controllo sulla esecuzione del servizio mediante l'applicazione di penali o sanzioni monetarie al soggetto gestore.

Threat (Minacce)

Sono elencabili sinteticamente quantomeno in:

1. Il fallimento del soggetto gestore può determinare l'insorgere di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale;
2. Il possibile instaurarsi di contenzioso tra soggetto gestore ed Amministrazione;
3. L'eccessiva interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società, da parte di soggetti interni all'Ente ma diversi dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione del contratto;
4. L'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una "cultura del servizio", o una "velocità di risposta" diversi;
5. La possibilità di un'attività di confronto minore sulla qualità dei servizi rispetto alle altre forme di gestione.

Le risultanze delle analisi effettuate e la scelta del metodo di gestione prescelto

Individuati i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce insite in ciascuna possibilità gestionale vengono attribuiti i valori secondo il *range* di seguito individuato:

− Strenght da +1 a +3;

− Weakness da -3 a -1;

− Opportunities da +1 a +3;

− Threath da -3 a -1.

Ottenendo i seguenti risultati:

STRENGTH

HOUSE PROVIDING		**SOCIETÀ MISTA**		**AFFIDAMENTO ESTERNO**	
1. Gestione dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una "vision" che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile.	**2**	**1.** La presenza, per obbligo normativo, di un socio privato con esperienza di gestione "industriale" nel settore di attività specifico, con conseguente migliore capacità nell'affrontare le	**2**	**1.** La professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio	**2**

		problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio			
2. Il monopolio, di fatto e diritto, su cui la società *in house* opererà	**1**	**2.** Il monopolio, di fatto e diritto, su cui la società mista opererà;	**1**	**2.** Il monopolio, di fatto e diritto, su cui l'appaltatore opererà	**1**
3. La sponsorship da parte dell'Ente che costituirà la società, e quindi nel sostegno "politico" ed "amministrativo" da parte dell'Ente costituente	**2**				
4. La possibilità, partendo dal know how maturato, di calare sulla realtà di Avellino un progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto esterno	1	**3.** Partendo dal know how maturato nel settore specifico la possibilità di calare sulla realtà di Avellino un progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto completamente esterno	2	**3.** Le migliorie proposte dal soggetto gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara	1
5. La maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali	**2**			5. La possibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali	**2**

6.Maggior trasparenza gestionale derivante dall'obbligo di"controllo analogo" da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell'attività operativa non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo ma anche con l'esame preventivo dei principali atti di gestione	**2**				
7. La sinergia con le molteplici funzioni dell'ente, non direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi	1			**5.** La responsabilità operativa completamente in capo al soggetto esterno senza alcuna responsabilità diretta da parte dell'Amministrazione	2
8. La riduzione delle possibilità di contenzioso tra Amministrazione ed esecutore del servizio	**3**				
9. La prevedibilità di costi di servizio più bassi per la mancanza di utili di impresa e la possibile riduzione delle spese generali	**3**	**4.** L'apporto di capitale privato con conseguente minore impegno finanziario da parte dell'Amministrazione rispetto alla gestione *in house providing* unito all'obbligo di ribasso sull'importo a base d'asta	**2**	**6.** L'obbligo al ribasso sull'importo post a base di gara	**1**

				7. La flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati	**2**

WEAKNESS

HOUSE PROVIDING		**SOCIETÀ MISTA**		**AFFIDAMENTO ESTERNO**	
1. Limitazioni e minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della società *in house* che rappresenta un ibrido tra una società di capitali che opera liberamente sul mercato e un Ente Pubblico	**- 2**	**1.** La particolarità della società mista che rappresenta un ibrido tra una società di capitali che opera liberamente sul mercato e un Ente pubblico: ciò comporta limitazioni e minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati	**- 2**		
2. Difficoltà di applicare le penali sul canone, a differenza della gestione mista o di affidamento a soggetto esterno, in caso di inefficienza del servizio o di inadempienza contrattuale	**- 2**	**2.** La macchinosa attività di controllo e verifica in ordine ai requisiti di legge dei partecipanti alla gara ed in particolare degli affidatari	**- 1**	**1.** La macchinosa attività di controllo e verifica in ordine ai requisiti di legge dei partecipanti alla gara ed in particolare degli affidatari	**- 1**
3. Assenza di ribasso sull'importo posto a base d'asta	**- 1**				
		3. La bassa sinergia con molteplici funzioni dell'Ente, non direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente svantaggio ed aggravio delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi	**- 1**	**2.** La bassa sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente, non direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente svantaggio ed aggravio delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi	**- 1**

4. Impossibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali	**- 1**	**4.** L'impossibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali	**- 1**		
		5. L'obbligo di onorare il contratto sottoscritto per l'intero periodo anche se le condizioni createsi suggeriscono una modifica delle stesse	**- 2**	**3.** L'obbligo di onorare il Contratto sottoscritto per l'intero periodo anche se le condizioni createsi suggeriscono una modifica delle stesse	**- 2**
		6. I maggiori costi derivanti dalla necessità di prevedere utili di impresa spese generali	**- 3**	**4.** I maggiori costi derivanti dalla necessità di prevedere utili di impresa e spese generali	**- 3**

OPPORTUNITIES

HOUSE PROVIDING		**SOCIETÀ MISTA**		**AFFIDAMENTO ESTERNO**	
1. Per i cittadini la possibilità di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una "buona entità" che genera valore e lavora per la collettività	**1**	**1.** Per i cittadini la possibilità di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una "buona entità" che genera valore e lavora per la collettività	**1**		
2. Per il soggetto gestore che potrà contare oltre che sulla propria efficienza ed efficacia anche sul supporto della collettività nel generare innovazioni ritenute utili dalla collettività e che pertanto accrescono le possibilità di sinergie con il soggetto gestore	**1**				

3. Per il management nella "crescita" professionale e personale, e nell'orgoglio di lavorare per un soggetto efficiente nel quale i cittadini si identificano	**1**				
4. Per l'Ente nel poter contare su un nucleo di risorse che può aprire la strada a nuove progettualità che possono essere fonte di nuove opportunità, anche finanziarie	**1**				
4. Impossibilità di gestire Appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali	**-1**				
5. Nella possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizi e, quindi, con l'adozione dei correttivi necessari, con una migliore esecuzione rispetto alla gestione con la società mista o all'appalto esterno	**2**	**2.** Possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizirispetto all'appalto esterno	1		
6. Nella possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sul management	1	**3.** La possibilità di un maggior controllo sulla esecuzione del servizio mediante l'applicazione di penali o sanzioni monetarie al soggetto gestore	2	**1.** La possibilità di un maggior controllo sulla esecuzione del servizio mediante l'applicazione di penali o sanzioni monetarie alsoggetto gestore	2
7. Nella possibilità di generare utili con dividendi unicamente afavore dell'Amministrazione	2	**4.** Possibilità di generare utili coni dividendi anche a favore dell'amministrazione	1		

THREAT

HOUSE PROVIDING		SOCIETÀ MISTA		AFFIDAMENTO ESTERNO	
1. Il possibile venir meno del sostegno politico. Un cambio di visione politica può generare una turbativa del "clima" aziendale e la perdita di efficienza, addirittura, per estremo, determinare ad un certo punto la dismissione della società	**- 2**	**1.** Il fallimento del soggetto gestore può determinare l'insorgere di aspetti problematici dal punto di vista finanziario,organizzativo e gestionale	**- 2**	**1.** Il fallimento del soggetto gestore può determinare l'insorgere di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale	**- 2**
2. La cattiva gestione aziendale che può determinare unmaggior costo per l'Amministrazione rispetto al valore dei servizi offerti	-3	**2.** La cattiva gestione aziendale che può determinare un maggior costo, anche per l'Amministrazione, rispetto al valore dei servizi offerti	-1		
3. Le risorse umane che potrebbero essere in futuro inserite in organigramma e non risultare adeguate o conformi per professionalità rispetto a quanto necessario	-1				
4. La minore capacità Di adattamento ad eventuali rimodulazioni negative dell'importo degli affidamentiin particolar modo nei primi anni di esercizio che determinerebbe una limitazione della capacità di investimento e di esecuzione dei servizi da parte del gestore	**- 1**				
5. Impossibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali	**- 1**				

5. L'eventuale mancato raggiungimento delle ercentuali di raccolta differenziata avrebbe come conseguenza un incremento di costi (per lo smaltimento in discarica, per le maggiori sanzioni, minori introiti per mancate premialità, etc.), senza possibilità di rivalsa sull'esecutore	**- 1**				
		3. Il possibile instaurarsi di contenzioso tra soci privati ed amministrazione e tra questa e la società affidataria	**- 2**	**2.** Il possibile instaurarsi di contenzioso tra soggetto gestoreed Amministrazione	**- 2**
6. L'eccessiva interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società, da parte di soggetti interni all'Ente ma diversi dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione del contratto	- 1	4. L'eccessiva Interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società, da parte di soggetti interni all'ente ma diversi dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione del contratto	- 1	3. L'eccessiva interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società, da parte di soggetti interni all'Ente ma diversi dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione del contratto	- 1
		5. L'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una "cultura del servizio", o una "velocità di risposta" diversi	- 1	**4.** L'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una "cultura del servizio", o una "velocità di risposta" diverse	- 1
7. Il dover far fronte ad attacchi strumentali, mediatici e non, con finalità non dirette al miglioramento del servizio	- 1	6. Il dover far fronte ad attacchi strumentali, mediatici e non, con finalità non dirette al miglioramento del servizio	- 1		
				5. La possibilità di un'attività di confronto minore sulla qualità dei servizi rispetto alle altre forme di gestione	-1

Caratteristiche e peculiarità del soggetto gestore

Sulla base delle analisi economiche precedentemente effettuate, corroborate dal piano industriale (piano economico finanziario) asseverato, risulta pertanto che:

− la soluzione della gestione esterna risulta, dal punto di vista economico, la più costosa rispetto alla gestione *in house providing* e rispetto alla gestione con società mista**;**

− la soluzione della società mista risulta comportare dei costi intermedi tra la gestione *in house providing* e quella con gestione esterna;

− la soluzione della gestione *in house providing* risulta pertanto quella *economicamente meno onerosa.*

Nell'analisi S.W.O.T. effettuata, le tre soluzioni gestionali evidenziano:

1. **Strength**

- *House providing* punti 1**7**

- Società mista punti **7**

- Affidamento esterno punti **11**

2. **Weakness**

- *House providing* punti - 6

- Società mista punti - 10

- Affidamento esterno punti – **7**

3. **Opportunities**

- *House providing* punti 9

- Società mista punti 5

- Affidamento esterno punti 2

4. **Threath**

- *House providing* punti - 10

- Società mista punti - 8

- Affidamento esterno punti – 7

Gli elementi "certi" – Strength e Weakness – determinano i seguenti valori:

- *House providing* punti 11

- Società mista punti - 3

- Affidamento esterno punti 4

- **Gli elementi "possibili"** – Opportunities e Threath – determinano i seguenti valori:

- *House providing* punti - 1

- Società mista punti - 3

- Affidamento esterno punti - 5

La valutazione complessiva sulle tre modalità gestionali indica che nel:

- *House providing* punti 10

- Società mista punti - 6

- Affidamento esterno punti – 1

Dalla lettura dei suddetti valori appare chiaro che la modalità house providing rappresenta fra le possibili, quella **complessivamente più vantaggiosa** (maggiori opportunità e punti di forza, minori punti di debolezza) ed al contempo quella nella quale sono insite più minacce derivanti sostanzialmente da un cambiamento della vision da parte dell'Amministrazione, da una non corretta attività gestionale e dall'esecuzione delle modalità di controllo da parte dell'Amministrazione.

D'altra parte, la modalità in società mista, pur rappresentando una soluzione accettabile dal punto di vista delle opportunità e minacce, risulta la peggior soluzione relativamente ai punti di forza e debolezza, ovvero degli elementi certi di valutazione.

Infine, l'analisi delle modalità di gestione con affidamento esterno risulta essere intermedia nei punti di forza e debolezza ma possiede minori opportunità e minori minacce rispetto alle altre due modalità.

Per i motivi sopra esposti si conferma che la soluzione più idonea a garantire la maggior efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per il servizio si configuri nella gestione in house providing.

In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'Ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'Amministrazione stessa: non è, pertanto, necessario che l'Amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti.

L’ipotesi di affidamento del servizio risulta compatibile con la vigente normativa e le più recenti pronunce giurisprudenziali in tema di affidamento in house per la peculiare configurazione che la società in house ha, la quale provvede all’esperimento di specifiche procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi e forniture a terzi ovvero per la scelta del personale da assumere.

Tali procedure garantiscono il permanere di un effettivo e concreto potere di controllo della gestione da parte dell’Amministrazione. Fatta salva la valutazione tecnico-economica circa la vantaggiosità della proposta gestionale si evidenzia che la struttura e l’organizzazione prevista risultano improntate al rispetto dei seguenti presupposti, funzionali ad assicurare la tutela degli interessi dell’Amministrazione, come per altro richiesti per consolidata giurisprudenza per giustificare l’affidamento in house, ovvero:

− titolarità pubblica dell’intero capitale sociale. La titolarità pubblica del capitale sociale dovrà essere sancita e garantita dallo Statuto della società. In particolare, il capitale sociale dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria degli Enti pubblici;

− sussistenza del controllo del socio pubblico analogo a quello che il socio pubblico esperisce sulle proprie articolazioni organizzative. Per quanto riguarda la sussistenza del controllo analogo si evidenzia come lo stesso dovrà essere garantito sia a livello di controllo societario che a livello di concreta possibilità per l’Ente di incidere sull’organizzazione e sul dimensionamento dei servizi.

Obblighi di servizio pubblico e universale

L’Ente d’Ambito Napoli 1, per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonché della gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili nella provincia di Napoli individuerà i seguenti obblighi di servizio pubblico e universale che la propria società in house dovrà assicurare attraverso alti standard quanti-qualitativi:

− universalità: il servizio è garantito per tutti gli utenti e su tutto il territorio indipendentemente dalla loro posizione geografica (centro abitato e nuclei rurali distaccati) e ai medesimi standard qualitativi;

− continuità: non è prevista alcuna interruzione di servizio al momento di entrata in vigore del contratto; disponibilità immediata di tutti i mezzi tecnici-operativi e organizzativi per assicurare la gestione del servizio a partire dalla data di consegna dello stesso:

− continuità del servizio durante tutto l’anno con recupero dei giorni di festività nazionale;

− continuità e regolarità dei servizi avvalendosi di una struttura organizzativa che consenta di monitorare lo svolgimento regolare delle azioni programmate. Il conseguimento di questo obiettivo è favorito dai collegamenti radio, telematici, telefonici e satellitari fra gli operatori e la

sede aziendale e dalla regolare presenza di assistenti addetti alla verifica del servizio e dalla risoluzione di problematiche impreviste, dislocati in tutto il territorio servito. Per far fronte in modo tempestivo a possibili situazioni sarà attivato un numero verde. Anche in caso di sciopero del proprio personale saranno rispettate le modalità di astensione dal lavoro ed assicurati i servizi minimi;

− qualità: più alto standard nello svolgimento dei servizi con l'introduzione di prestazioni aggiuntive e modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze degli utenti.

La gestione in house dovrà perseguire l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio adottando tutte le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

− economicità: maggiore livello di servizio realizzato senza integrare la previsione economica complessiva rinveniente dai corrispettivi contrattuali afferenti all'affidamento; in merito alla cessione dei materiali valorizzabili l'affidataria reperirà di volta in volta l'interlocutore che consenta di ottenere la remunerazione più conveniente in funzione delle condizioni di mercato e pertanto potranno essere stipulati contratti anche con soggetti diversi dai consorzi obbligatori.

− monitoraggio e controllo: gli uffici preposti dall'Ente effettueranno un controllo diretto sullo svolgimento del servizio, verificando il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi.

− trasparenza e informazione completa: sottoscrizione di un contratto di servizio dove sono specificate tutte le attività in modo puntuale e chiaro; diritto all'informazione su tutte le attività e le procedure in uso, sia a livello qualitativo che quantitativo ed in particolare quelle di carattere economico; libero accesso agli atti aziendali, nel rispetto della normativa vigente. Per gli aspetti relazionali con i cittadini, garantire l'identificabilità del personale e dei relativi responsabili dei vari settori.

− **sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti**: rispetto delle prescrizioni legislative e autorizzative, con la ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative, l'incentivazione delle raccolte differenziate e la riduzione della produzione dei rifiuti. Non si prevedono oneri aggiuntivi per il gestore che debbano essere compensati tramite finanziamenti O.S.U. (Oneri del servizio Universale). I costi del servizio saranno interamente coperti attraverso la tariffa (T.A.R.I.) pur garantendo il principio di economicità per l'utente.

Caratteri definiti del soggetto gestore per scelte specifiche dell'Amministrazione

Nell'operazione *in house* in parola, i requisiti del controllo analogo e dell'attività dedicata saranno attuati mediante l'introduzione, nello Statuto della di clausole corrispondenti alle statuizioni della giurisprudenza nazionale e comunitaria precedentemente indicate.

Nel caso di specie come clausola aggiuntiva specifica nello statuto potrà anche essere prevista l'istituzione di un organo attraverso il quale il socio coordinerà le attività volte a garantire il controllo analogo sulla medesima nonché svolgere l'alta sorveglianza sulla gestione dei servizi, coadiuvato da un comitato tecnico, che lo stesso coordinamento Soci nominerà con il compito principale di effettuare il controllo giuridico, amministrativo- contabile e tecnico-ambientale interno alla società.

Le modalità di funzionamento del coordinamento Soci e la disciplina dei poteri e dell'attività specifica dello stesso nonché la disciplina del comitato tecnico potranno essere contenute nella delibera del consiglio d'Ambito che deciderà l'affidamento del servizio. Sempre ai fini di soddisfare i requisiti del controllo analogo, lo statuto della società potrà prevedere la necessità di un potere autorizzatorio dell'assemblea sulle principali delibere di competenza dell'organo gestionale e amministrativo della società, nonché l'obbligo di quest'ultimo di fornire all'assemblea e al socio i report necessari affinché essi effettuino un controllo permanente e permeante sulle attività sociali. Al fine di strutturare un sistema di controllo da parte del socio sull'andamento amministrativo, contabile e tecnico della società, nonché a garanzia della legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa, nel caso specifico, lo statuto della società potrà prevedere altresì i seguenti controlli interni:

− un **controllo preventivo**, e autorizzatorio di budget economici, patrimoniali e finanziari annuali e pluriennali e dei connessi piani industriali volti alla programmazione dei servizi da erogare, delle risorse umane e strumentali da impiegare e dalla previsione di eventuali operazioni straordinarie o comunque di rilevante impatto sulla gestione futura;

− un **controllo concomitante** sull'attuazione di quanto programmato, tramite l'analisi di adeguati report e di conseguenti momenti formali di confronto e verifica, al fine di valutare anche la necessità di interventi correttivi in corso d'esercizio;

− un **controllo a consuntivo** e valutazioni ex post tramite idonea documentazione integrativa di quanto già previsto in seno al bilancio d'esercizio in grado di garantire un adeguato livello di attendibilità rispetto a quanto programmato e, dunque, in grado di segnalare le performance aziendali quelle del centro decisionale della società.

Tali controlli potranno essere esercitati dal Comitato tecnico, o anche direttamente dal socio in ottemperanza alle previsioni di legge espressamente dettate in relazione alle società partecipate dagli enti locali: in particolare, dall'articolo 147-quater del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07.12.2012, n. 213, nonché dalla L. 06.11.2012, n. 190.

6. Conclusioni

Per tutto quanto sopra esposto, anche ai sensi dell'art. 5, c. 4 del D.Lgs. 175/2016, che consente, in caso di parere in tutto o in parte negativo all'amministrazione pubblica interessata di procedere egualmente previo motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti,o nel silenzio della Sezione Regionale, si conferma, ai fini dell'affidamento ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022, la proposta di affidamento in house per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani alla SAPNA S.p.A., società a capitale interamente pubblico, risulta legittima, ricorrendone tutti i requisiti di legge ed appare preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato o alla costituzione di una società mista, in quanto:

− risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'ente ed il soggetto affidatario, che consente all'Ente d'Ambito – Ambito Territoriale Ottimale un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di appalto o concessione;

− consente la possibilità di adeguare il servizio a mutamenti importanti di contesto urbanistico, territoriale o del modello di gestione senza modificare il rapporto contrattuale come sarebbe invece necessario nel caso di affidamento ad un soggetto terzo;

− risulta essere economicamente più vantaggiosa, come desumibile dal quadro economico;

− correlata all'attuazione delle politiche di gestione dei rifiuti solidi urbani pianificate e agli obiettivi industriali che la Società dovrà realizzare;

− garantisce il raggiungimento di vantaggi ambientali ed effettivo recupero del materiale raccolto in modo separato dalle utenze; in particolare, si ritiene che per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione, l'assenza di terzietà insita nel rapporto *in house* consente di garantire al meglio i risultati che si intendono raggiungere.

Inoltre, va evidenziata la positiva e pluriennale esperienza dell'attuale affidatario del servizio, la società - la **SAPNA S.P.A**. *(Sistema Ambiente Provincia di Napoli),* società di capitali a totale partecipazione pubblica, con sede in Napoli - 81133 alla Piazza Matteotti n. 1 C.F. e P.IVA n. 06520871218, costituita in data 30/12/2009 dall'Ente Provincia di Napoli, suo socio unico, ai sensi della Legge 26 febbraio 2010, conv. del D.L 30.12.2009, n. 195, operante sull'intero territorio provinciale, nonché la circostanza che l'affidamento del servizio alla società *in house providing* consentirà:

a) la efficace ed immediata salvaguardia degli asset e degli impianti che devono transitare ad E.d.A. ;

b) evita, nel caso di un eventuale affidamento a privati del servizio tramite gara pubblica, la messa in liquidazione della SAPNA S.p.A. con tutte le conseguenze ed effetti legati alla gestione della procedura straordinaria che potrebbero avere riflessi negativi sulla erogazione del servizio.

c) consente di tenere sotto il controllo della Regolazione ARERA le tariffe di smaltimento, adottando le previsioni della Autorità in merito agli impianti minimi.

In sostanza gli strumenti che l'affidamento in house providing mette a disposizione, consentono:

− un accesso ai dati aziendali finalizzati ad ottimizzare le risorse impiegate per il servizio;

− il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, della sua preparazione e rendicontazione;

− la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, di mutate esigenze e di condizioni del mercato connesso alla gestione dei rifiuti;

− la possibilità di condizionare l'attività programmatoria della Società mediante gli strumenti di indirizzo che saranno previsti dallo Statuto; attività chiaramente tutte non proponibili ricorrendo a procedure ad evidenza pubblica che vincolano le parti ad un contratto difficilmente modificabile senza ulteriori aggravi per l'Amministrazione.

Gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione, sopra riportati, saranno implementati e migliorati nell'ottica di realizzare un sistema di monitoraggio efficace in grado di assicurare l'attuazione degli obiettivi industriali, operativi, patrimoniali ed economico-finanziari previsti nel Piano Economico Finanziario della società in house.

Per finire vale la pena di svolgere brevi considerazioni sul fenomeno delle cosiddette ecomafie.

La Campania si conferma, per Legambiente, la capitale d'Italia per l'ecomafia: maglia nera nella classifica dell'illegalità ambientale, del ciclo illegale dei rifiuti e del cemento e per corruzione ambientale.

La provincia di Avellino è prima in Italia nel cemento illegale e quella di Napoli seconda nella classifica della rifiuti connection.

A fare il punto è il nuovo Rapporto Ecomafia 2022, con un focus sul caso Campania. Nel 2021 in Campania i reati contro l'ambiente sono stati 4.149 (13,6% del totale nazionale), ma con una significativa riduzione rispetto al 2020, quando erano stati ben 5.457.

Il "primato" riguarda anche le persone denunciate (3.790), quelle arrestate (73) e i sequestri (1.688). A livello provinciale si riscontra il primato di Napoli, terza in Italia, con 1.058 reati accertati, 1.240 persone denunciate, 45 arrestate e 850 sequestri. Segue Salerno con 836 illeciti

ambientali, 646 persone denunciate, 3 arresti e 233 sequestri. Ad Avellino sono stati 721 i reati con 476 persone denunciate e 120 sequestri. Chiudono la classifica Caserta, con 430 reati, 312 persone denunciate, 2 arresti e 227 sequestri, e Benevento, con 175 reati, 107 persone denunciate, 5 arrestate e 51 sequestri effettuati.

Nel 2021 le forze dell'ordine hanno applicato in Campania per ben 225 volte i delitti contro l'ambiente, portando alla denuncia di 276 persone fisiche e all'arresto di 35 soggetti, con il corollario di 108 beni posti sotto sequestro per un valore complessivo di oltre 112 milioni di euro. Numeri che fanno della Campania anche in questa classifica leader nazionale.

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, la Campania (con 1.629 reati, quasi un quarto di quanto verbalizzato in tutto il Paese) guida la classifica degli illeciti accertati nel 2021. Sono state 1.696 le persone denunciate, 62 gli arresti e ben 985 i sequestri. Non si sono fermati gli incendi agli impianti di trattamento, smaltimento e recupero con numeri da codice rosso: da quando Legambiente ha iniziato questa specifica attività di monitoraggio, nel gennaio del 2013, di incendi se ne sono contati 174, seconda regione dopo la Sicilia con 201

Infine, la corruzione ambientale: in Campania, nel periodo di rilevazione, che va dal 16 settembre 2021 al 31 luglio 2022, Legambiente ha censito 19 inchieste in cui le "mazzette" hanno facilitato l'aggiudicazione di appalti per la gestione dei rifiuti piuttosto che per la realizzazione di opere pubbliche o la concessione di licenze edilizie, con 47 persone arrestate, 113 persone denunciate e 44 sequestri.

Spostando il conto all'inizio del 2010, anno in cui Legambiente ha iniziato il censimento, la Campania conquista anche in questa filiera il triste primato nazionale con ben 185 inchieste intercettate dai nostri radar, 832 persone arrestate, 1095 denunciate e 212 sequestri.

"Il quadro continua a essere preoccupante. Basta leggere le storie delle indagini concluse da magistratura e forze dell'ordine, o quelle sulle 'mutazioni' o sui nuovi inabissamenti da parte delle ecomafie descritti puntualmente da fonti istituzionali molto autorevoli per comprendere il senso profondo del problema.

È necessario uno scatto in avanti ora più che mai visto che sono stati assegnati i primi finanziamenti dei bandi del PNNR, molti altri ne verranno aggiudicati nel prossimo futuro, e presto si apriranno i tanti cantieri dell'agognata transizione ecologica".

PRESO ATTO

che *l'art. 5, c. 4 del TUSP* (D.lgs. 175/2016 mod. dall'art. 11, c. 1, lett. a L. 118/2022) stabilisce, come sopra ricordato, che "*In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente le*

ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni";

che l'art. 33 del D.Lgs. 201/2022 prevede come termine ultimo per la deliberazione di acquisto di SAPNA S.p.A. il 30 marzo 2023;

che, alla data odierna, non è pertanto possibile procrastinare oltre la decisione.

RITENUTO CHE

per le motivazioni analiticamente esposte e, in considerazione di tutti gli atti chiamati a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che l'acquisto della partecipazione sociale pari al (21.13%) della SAPNA S.P.A. detenuta dalla Città Metropolitana di Napoli e il *conseguente affidamento in house* del fondamentale servizio pubblico già gestito dalla predetta Società – rappresenti per l'E.d.A. Napoli 1 e per i Comuni partecipanti all'Ente, la scelta più idonea e conveniente sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

RITENUTO, ALTRESI' CHE,

per tutto quanto sopra rappresentato, risultano essere presenti le ragioni per discostarsi dal parere negativo espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Campania nei confronti di analoga circostanza nei confronti dell'Eda Caserta e per l'effetto, il Consiglio può valutare la possibilità di assumere le determinazioni conseguenziali per perfezionare l'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza della SAPNA S.p.A., valutando anche la possibilità di *affidamento del servizio,* che possa includere anche la gestione dei servizi di *labour intensive* e l'approvazione del contratto di servizio. Questa modalità consente di individuare il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO Napoli 1 e **l'affidamento del servizio resterebbe in mano pubblica**.

CONSIDERATO CHE

le ampie argomentazioni che precedono in ordine alla utilità, convenienza ed all'opportunità dell'acquisizione di SAPNA inducono questo Ente a considerare indispensabile l'acquisizione delle quote del capitale sociale di SAPNA pur in assenza del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania, alla quale fin dall'11.02.2023 sono stati trasmessi gli atti;

la necessità dell'adozione di un provvedimento deliberativo risulta ancora più evidente considerando che gli EdA della Provincia di Napoli hanno riscontrato pertinamente e tempestivamente alle richieste istruttorie della Corte dei Conti senza che, tuttavia, l'Organo di Controllo si sia pronunziato;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

nel caso in cui si decidesse di non acquisire la partecipazione di controllo nella SAPNA S.p.A. e dovendo necessariamente procedere alla scelta del soggetto gestore, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 26, comma 1, lett. c) e 40, comma 3, della L.R. Campania n. 14/2016, l'Ente si vedrebbe costretto a predisporre gli atti di gara utilizzando le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione Campania per la gestione del servizio, attraverso l'esternalizzazione ad un soggetto terzo, selezionato tramite gara;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.Lgs. 267/2000; il D.Lgs. 175/2016;

il D.Lgs 201/2022;

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;

lo Statuto dell'E.d.A. Napoli 1;

VISTA la regolarità tecnica apposta dal Direttore Generale a norma dell'art. 49, comma 1, del D.lgs.18/08/2000 n. 267 con la firma in calce alla presente deliberazione;

VISTA la regolarità contabile apposta dal Direttore Generale a norma dell'art. 151, c. 4, D.lgs. n. 267/2000 con la firma in calce alla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO D'AMBITO

dopo la votazione palese per alzata di mano, all'unanimità, con 19/19 (presenti) voti favorevoli

DELIBERA

la premessa forma parte integrante e sostanziale della deliberazione e pertanto

1) **di procedere** all'acquisto della partecipazione sociale pari al (21,13%) detenuta dalla Provincia di Napoli nella società SAPNA S.p.A., con sede in Napoli - 80133 alla Piazza Matteotti n. 1 – c/o il Palazzo della Provincia, al prezzo di € 215.148,19 (duecentoquindicimilacentoquarantotto/19), motivando, ai sensi dell'art. 5, c. 4, quanto segue:

- Il piano industriale (piano economico finanziario) conferma un andamento equilibrato della gestione;

- Tale andamento conferma e corrobora quanto affermato dal Prof. Stefano Pozzoli in materia di congruità economica della offerta, che è stato già valutato in base agli elementi storici di andamento della Società, che nel piano vengono ribaditi;

- Pur prendendo atto delle riserve interpretative sul combinato disposto di art. 6 ed art. 33 effettuate dalla Sezione di Controllo in merito all'Ente d'Ambito di Caserta, e nel silenzio di quanto proposto dagli Enti d'Ambito della Città Metropolitana di Napoli, benché nei confronti di altro Eda interessato alla medesima procedura, si ritiene che tali perplessità non corrispondano al tenore letterale, ed alla finalità della disposizione, che è esattamente quella di consentire operazioni quali quella prospettata;

- Di non poter differire oltre la deliberazione in merito, occorrendo i giorni che si frappongono dalla data odierna al 30 marzo per dare esecutività alla delibera (sottoscrizione delle quote; iscrizione all'elenco ANAC, invio al Portale ANAC trasparenza per l'affidamento in house, ecc.).

2) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisto della partecipazione sociale pari al (21,13%) della SAPNA S.p.A. è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'E.d.A. Napoli 1, essendo l'acquisto *de quo finalizzato all'affidamento in house* - previa stipula di apposito *Contratto di servizio* - di un fondamentale segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti, cioè a dire il trattamento intermedio del Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni dell'ATO Napoli 1;

3) **di prendere atto** ed approvare bozza dello Statuto della società SAPNA S.p.A., come modificato ed integrato, allegato alla Deliberazione di Consiglio n. 02 del 09.02.2023, al fine di formarne parte integrante e sostanziale, precisando che il testo potrà essere integrato in sede di redazione del documento definitivo dal Notaio incaricato che potrà richiedere eventuali modifiche non sostanziali, necessarie per assicurare la piena compatibilità delle clausole statutarie alla normativa vigente al momento dell'acquisizione delle quote sociali;

4) **di autorizzare** e demandare al Presidente dell'E.d.A. Napoli 1, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere il rogito notarile e a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente Deliberazione e per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

5) **di esprimere** un atto di indirizzo al Direttore Generale affinché, nell'elaborazione delle modifiche del Piano d'Ambito da sottoporre poi alla successiva approvazione del Consiglio d'Ambito, conferma - nella parte dedicata al sistema impiantistico a servizio dell'ATO Napoli 1 - l'affidamento in house alla SAPNA S.p.A. del segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti costituito anche dal trattamento intermedio del Rifiuto Urbano Indifferenziato prodotto da tutti i Comuni dell'ATO Napoli 1;

6) **di affidare il servizio in house di smaltimento dei rifiuti e di gestione degli impianti a SAPNA S.p.A. per 15 anni ed autorizzare** il Direttore Generale a disporre gli atti per l'affidamento in house del servizio di gestione degli impianti a SAPNA S.p.A. e per la sottoscrizione del contratto di servizio;

7) **di procedere alla iscrizione** all'Elenco ANAC ed agli altri adempimenti di legge;

8) **di recepire la proposta tariffaria in allegato**, nel rispetto delle indicazioni tariffarie ARERA in materia di impianti minimi, visto la loro portata di tutela dei Comuni serviti e dei Cittadini della Città Metropolitana di Napoli;

9) **di approvare quanto in allegato come elemento della delibera che si approva;**

10) **di dare** mandato al Presidente di adottare tutti gli atti necessari per adempiere a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lettera c) della Legge R.C. n. 14/2016 e per l'effetto procedere all'affidamento del servizio attraverso l'esternalizzazione ad un soggetto terzo, selezionato tramite gara, nel caso in cui non si perfezionasse la cessione di quote della SAPNA S.p.A. entro il 30.03.2023;

11) **di pubblicare** la presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (sezione "Amministrazione Trasparente") – Controlli e rilievi sull'amministrazione;

12) **di dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario verbalizzante
Carlo Lupoli

il Presidente del C.d.A.
Raffaele De Giudice

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE DELLA SAPNA S.P.A. Affidamento in house providing – PROVVEDIMENTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine allaregolarità tecnica.

Il Direttore Generale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto allaRegolazione ad interim.

Il Direttore Generale

in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazionee

Supporto alla Regolazione ad interim

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILITA'

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Direttore Generale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto allaRegolazione ad interim.

Il Direttore Generale

in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazionee

Supporto alla Regolazione ad interim